



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 DATA 23/06/2020

OGGETTO: "Approvazione Tariffe TARI anno 2020".

L'anno *Duemilaventi* il giorno *ventitre* del mese di *Giugno* alle ore *17,00* nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale, si è riunito regolarmente convocato in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di **2^a Convocazione**, il Consiglio Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

N.	COGNOME E NOME		PRES.	ASS.
1	BRIGANO'	ERASMO	X	
2	ALBIOLO	GIOACCHINO		X
3	ITALIANO	SILVANA	X	
4	RAO	GIORGIO		X
5	DE SIMONE	GIOVANNI	X	
6	SOLLENA	PIETRO	X	
7	GIULIANO	VITO	X	
8	D'ANGELO	SALVATORE	X	
9	DI TRAPANI	VITO ALESSIO	X	
10	LO BAIDO	MAURO		X
11	LATONA	ONOFRIO	X	
12	CARAVELLA	CATERINA	X	
13	SOLLENA	GASPARE		X
14	DI CAPO	GIUSEPPINA	X	
15	DI LIBERTO	CATERINA		X
16	GANGUZZA	SIMONA		X
17	BARBICI	GIUSEPPE	X	
18	COMITO	TOTUCCIO	X	
19	RAPPA	ELEONORA	X	
20	GIORDANO	ELISA	X	
21	BONNI'	GIUSEPPE	X	
22	RAO	PIETRO		X
23				
24				
Totale			15	7

Presiede in qualità di Presidente del Consiglio Comunale **Italiano Silvana** ed assiste il **Vice Segretario Maria Pia Motisi**.

SCRUTATORI: Bonni, Caravella, Latona.



COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore 3° Servizi Economico Finanziari

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 11/05/2020

SEGRETERIA N. 08 DEL 18-05-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

Il proponente Giuseppe Misuraca

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto, su indicazioni del Commissario Straordinario

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili ai medesimi, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la nota prot.9828 del 04/05/2020 con la quale la Società regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti "Palermo Area Metropolitana" ha comunicato a tutti i Comuni soci la tempistica per la predisposizione e trasmissione degli atti relativi ai Piani economico – finanziari e alle tariffe TARI 2020;

VISTA la nota prot. 10523 del 08/05/2020 con la quale gli uffici competenti propongono all'Amministrazione di adottare per l'anno 2020 le tariffe relative all'anno 2019, spalmando nei futuri esercizi finanziari eventuali aumenti di tariffe derivanti dal nuovo PEF;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, in quanto sulla scorta dei decreti legge emessi per lo stato di emergenza Covid 19, gli uffici non sono nelle condizioni, per motivi tecnici, entro i termini indicati dalla SRR nella nota prot. 9828 del 04/05/2020, di potere elaborare i dati necessari alla predisposizione di uno strumento adeguato che restituisca la massima trasparenza e chiarezza delle risultanze delle tariffe da applicarsi così come prevede il metodo ARERA.

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 31.03.2019

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione n.6 del 16.01.2019 con la quale il Consiglio Comunale, ha affidato all'Agenzia delle Entrate riscossione le attività relative alla riscossione spontanea e coattiva della TARI;

VISTA la deliberazione n.68 del 21.10.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato l'ipotesi di Bilancio di Previsione stabilmente riequilibrato per gli anni 2017-2018-2019-2021-2021 ai sensi dell'art.259 comma 1 ter del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

Vista la nota prot. 9889 del 05.05.2019 con la quale il Ministero dell'Interno comunica che nella seduta del 29.04.2020 la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2017/2021;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del settore competente - Settore 4° Sviluppo del Territorio e Cura della Città, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

propone


1. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 di cui agli allegati "A" e "B" per le utenze domestiche e non domestiche;
2. **DARE ATTO** che:
 - entro il 31 dicembre 2020 il consiglio Comunale dovrà approvare il piano economico finanziario del servizio (PEF) per l'anno 2020;
 - che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;
 - di stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2020 avvenga in numero rate di pari importo e comunque entro e non oltre il corrente esercizio finanziario con le modalità previste nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16.01.2019.
3. **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
4. **DI SOTTOPORRE** all'approvazione del Consiglio Comunale la presente deliberazione unitamente a tutti gli allegati, previa acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dall'Organo di Revisione Contabile;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore 3° Servizi economico - Finanziari
che il responsabile del procedimento è il sig Misuraca Giuseppe
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente

.....



**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.G.
N. 54 DEL 23.06.2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Partinico, li 11/07/2020

Il Responsabile del Settore
(Geom. Giuseppe Misuraca)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Partinico, li 11/07/2020

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca

Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot.....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI NO



N. Prot. : 0001822
 Data Prot. : 02-05-2020 09:13:01
 Tipo Reg. : Uscita
 Cod. AOO : srr_aoo
 Den. Amm. : SRR PALERMO AREA METROPOLITANA



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
 N. 54 DEL 23.06.2020

A tutti i Comuni Soci
c.a. Sigg.ri Sindaci
c.a. Commissione per la gestione straordinaria del Comune di Torretta
c.a. dei Dirigenti del Settore Rifiuti/Ambiente
c.a. Dirigenti Settore Tributi
c.a. Dirigenti Servizio Economico Finanziario

p.c. All'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Oggetto: Tempistiche per la predisposizione e trasmissione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari e alle tariffe TARI 2020.

Con Deliberazione dell'ARERA n. 443/19/R/RIF del 31/10/2019, sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, ed è stata adottata la metodologia tariffaria per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), in vigore dal 1° gennaio 2020. Contestualmente, la disciplina ARERA introdotta attraverso la citata Deliberazione ha definito la procedura per addvenire all'adozione del Piano Economico Finanziario (PEF), propedeutico all'approvazione delle tariffe TARI, attribuendo all'Ente di governo territorialmente competente – e dunque alla SRR - il compito di espletare la procedura di validazione del PEF.

Come noto, il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana – ha adottato una direttiva (prot. n. 10655 del 12/03/2020) a supporto dei Comuni e delle SRR per gli adempimenti in materia di Metodo Tariffario Rifiuti introducendo specifiche procedure organizzative al fine di definire ed uniformare la tempistica e la modalità di attuazione delle procedure di cui all'art. 6 della citata Delibera ARERA.

Tanto premesso, è altresì noto che il termine per l'approvazione della Tari e della Tari corrispettivo per l'anno 2020 - originariamente fissato per il 30/04/2020 dall'art. 57 bis del DL n. 124/2019 - è stato prorogato al 30 giugno p.v. ex art. 107, comma, 4 del DL 18/2020 convertito in legge n. 27 del 24.4.2020 teso a fronteggiare la grave emergenza sanitaria generata dalla diffusio-

4



COMUNE DI PARTINICO
PIAZZA UMBERTO I° N. 3
90047 PARTINICO

SETTORE 3° SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

al Commissario Straordinario
c.p.c Al Segretario Generale
Loro sedi

Oggetto: Determinazione Tariffe TARI anno 2020.

Il Decreto Legge n. 18/2020, c.d cura Italia, e precisamente l'art. 107 prevede, ai commi 4 e 5 disposizioni che disciplinano, per l'anno 2020 l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI:

Il comma 4 del predetto decreto così recita: *"Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall' articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020"*;

Il successivo comma 5 statuisce che *" I comuni possono, in deroga all' articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*

Sulla scorta della predetta normativa i comuni, entro il 30 giugno 2020, possono determinare il piano economico finanziario del servizio rifiuti secondo il metodo tariffario di ARERA e, conseguentemente approvare le tariffe della TARI per il 2020 o in alternativa rinviare la determinazione del PEF 2020 entro il 31 dicembre ed applicare le tariffe TARI 2019. In questo caso l'eventuale conguaglio, positivo o negativo rispetto ai costi del 2019, dovrà essere ripartito in un massimo di tre annualità a partire dall'esercizio 2021.

Vista la nota prot. 9828 del 04/05/2020 con la quale la Società Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti " Palermo Area Metropolitana " ha comunicato a tutti i Comuni soci che intendono approvare il PEF entro il 30 Giugno 2020, di trasmettere gli atti entro il 15 Maggio 2020.

Considerato che gli uffici preposti alla predisposizione del PEF, tenuto conto anche dello stato di emergenza Covid 19 e dei diversi avvicendamenti del responsabile della parte ambientale,

all'interno del settore 4, non sono nelle condizioni, per motivi tecnici, di potere elaborare i dati necessari alla predisposizione di uno strumento adeguato, che restituisca la massima trasparenza e chiarezza delle risultanze delle tariffe da applicarsi così come prevede il metodo ARERA e ciò infra il termine del 30 giugno 2020.


Pertanto per le suesposte motivazioni, propone all'Amministrazione Comunale di adottare le tariffe dell'anno 2019, suddividendo il carico tributario in un numero di rate di pari importo da spalmare nel corrente esercizio finanziario, predisponendo apposita delibera di Consiglio Comunale.

Tanto per dovere d'ufficio.


Il Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città

Afferente alla parte ambientale

Geom. Gerardo La Franca



Il Responsabile del Settore Servizi economico finanziari
Dott. Giuseppe Misuraca





CITTA DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Responsabile del 3° Settore
Servizi Economico – Finanziari

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Segretario Generale

E p.c. Al Sig. Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Municipale

LORO SEDI

Inviata mezzo PEC

protocollo@pec.comune.partinico.pa.it

ragioneria@pec.comune.partinico.pa.it

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 11.05.2020 Settore 3° – Servizi Economico Finanziari avente ad oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuta, a mezzo PEC, in data 12 maggio 2020, la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale di cui in oggetto;

Considerato che l'ultimo Bilancio approvato dal Comune di Partinico risulta essere il Bilancio di Previsione 2016-2018 approvato con Deliberazione di C.C. n. 53 del 24.11.2016;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 10.10.2018, esecutiva in data 28.10.2018, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Partinico, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 (in seguito TUEL);

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738) sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 " in particolare l'allegato A che riporta il metodo tariffario di servizio di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera, ARERA n. 444/2019, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che a seguito della delibera Arera n. 443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che Arera, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

TENUTO CONTO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti e che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che peraltro è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art.107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del D.L. 18/2020 i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ;

VISTA la nota prot. 10523 del 08/05/2020 con la quale gli uffici competenti propongono alla Amministrazione di adottare per l'anno 2020 le tariffe relative all'anno 2019, spalmando nei futuri esercizi finanziari eventuali aumenti di tariffe derivanti dal nuovo PEF;

CONSIDERATO che l'Ente ritiene opportuno per il contesto sopra evidenziato e per la specifica situazione dello stesso, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il Pef 2020 (piano economico finanziario) entro il prossimo 31 dicembre, in quanto, sulla scorta dei decreti legge emessi per lo stato di emergenza Covid 19, gli uffici non sono nelle condizioni, per motivi tecnici, entro i termini indicati dalla SRR nella nota prot. 9828 del 04/05/2020, di potere elaborare i dati necessari alla predisposizione di uno strumento adeguato che restituisca la massima trasparenza e chiarezza delle risultanze delle tariffe da applicarsi così come prevede " il metodo ARERA ";

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" della proposta approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 31.03.2019;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VISTA la deliberazione n. 6 del 16.12.2019 con la quale il C.C., ha affidato all'Agenzia delle Entrate riscossione, le attività relative alla riscossione spontanea e coattiva della TARI;

VISTA la deliberazione n. 68 del 21.10.2019 con la quale il C.C. ha approvato l'ipotesi di Bilancio di Previsione stabilmente riequilibrato per gli anni 2017/2018/2019/2020/2021 ai sensi dell'art. 259 c. 1 ter del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. 9889 del 05.05.2019 con la quale il Ministero dell'Interno comunica che nella seduta del 29.04.2020 la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

VISTO il parere di regolarità Tecnica del responsabile del settore competente Settore 4° Sviluppo del Territorio e Cura della Città, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità Contabile del responsabile del 3° Settore Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Esprime

Parere Favorevole sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 11.05.2020 del Settore 3° – Servizi Economico Finanziari avente ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

Caltanissetta li 13 maggio 2020

IL COLLEGIÒ DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Luigi Tricoli - Presidente

Firmato digitalmente da:LUIGI TRICOLI
Ruolo:CONSULENTE DEL LAVORO
Organizzazione:CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO/80148330584
Unità:ORDINE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA N. 134
Data:13/05/2020 19:20:33

Dott. Antonio Mileti - Componente

Firmato digitalmente da:MILETI ANTONIO
Data:13/05/2020 19:50:43

Dott. Roberto Miano - Componente

Firmato digitalmente da:miano roberto
Data:13/05/2020 20:55:40

Verbale n. 54 data 23-06-2020 avente per oggetto: "Approvazione Tariffe TARI".

Il Presidente,

✓ pone in discussione il punto inserito all'Ordine del Giorno inviato con nota prot n. 14344

Il Dott. Lunetto illustra la proposta di delibera.

Esce il Consigliere Giuliano – presenti 14

Il Consigliere Di Capo dichiara, per una futura variazione di Bilancio, che le somme finanziate per l'emergenza COVID 19 che non sono state spese vengano date a famiglie bisognose che non possono pagare la TARI.

Il Consigliere Rappa dichiara che sono somme a specifica destinazione e non si possono distrarre per altre finalità.

Il Presidente rassicura che in pochi giorni saranno spese per la finalità stabilita.

Entrano i Consiglieri Rao P., Sollena G. – presenti 16

Il Dott. Lunetto dichiara che qualsiasi variazione di Bilancio, al momento, tecnicamente non si può fare perché prima bisogna approvare il Bilancio.

Il Vice Segretario dichiara che la finalità del finanziamento è chiara e quindi non è possibile distrarre somme.

Il Consigliere Barbici dichiara che si sta votando una tariffa uguale all'anno precedente senza sapere se sono stati concessi dei benefici in favore, vista l'emergenza.

Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto di intervenire, mette a votazione la superiore proposta di delibera, con l'assistenza degli Scrutatori (Bonni, Caravella, Latona),

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore deliberazione;
Visto l'O.R.E.L.;

Con voti n. 16 favorevoli (Briganò, Italiano, De Simone, Sollena P., D'Angelo, Di Trapani, Latona, Caravella, Sollena G., Di Capo, Barbici, Comito, Rappa, Giordano, Bonni, Rao P.)

Espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 16 Consiglieri ed assenti n. 6 come da frontespizio

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di delibera.

Il Presidente, stante l'importanza dell'atto appena approvato, propone di renderlo immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore deliberazione;

Visto l'O.R.E.L.;

Con voti n. 16 favorevoli (Briganò, Italiano, De Simone, Sollena P., D'Angelo, Di Trapani, Latona, Caravella, Sollena G., Di Capo, Barbici, Comito, Rappa, Giordano, Bonni, Rao P.)

Espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 16 Consiglieri ed assenti n. 6 come da frontespizio

DELIBERA

Approvare l'immediata esecutività nella superiore proposta di Deliberazione

DI PARÀ

Letto, approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE

Silvana Italiano
Silvana Italiano

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Brigano' Erasmo
Brigano' Erasmo

IL VICE SEGRETARIO

Maria Pia Motisi
Maria Pia Motisi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

- REG. PUBB. N. 1217

Certifico io sottoscritto Vice Segretario su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 26.06.2020 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

IL VICE SEGRETARIO

Maria Pia Motisi

Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il _____;
- E' stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data _____;
- E' dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. N. 44/91);
- _____;

Partinico li _____



IL VICE SEGRETARIO

Maria Pia Motisi
Maria Pia Motisi